

Oggetto: Fatturazione elettronica. Prestazioni rese da associazioni di volontariato ex L. 266/91.

La fatturazione elettronica verso le pubbliche amministrazioni (fatturaPA), che prenderà il via obbligatoriamente dal prossimo 31 marzo 2015 per le cessioni e prestazioni effettuate nei confronti degli enti diversi da Stato, Agenzie fiscali ed enti previdenziali (soggetti già destinatari della fatturaPA dal 6 giugno 2014), riguarda esclusivamente le operazioni che rientrano nel campo di applicazione dell'IVA. Ciò è quanto dispone l'art. 1, c. 209 della L. 244/07¹, norma istitutiva della fatturaPA, attuata poi dal DM 55/13. Sostanzialmente devono integralmente sussistere sia il presupposto oggettivo di cui agli artt. 2 o 3 sia quello soggettivo di cui agli artt. 4 o 5, sempre del DPR 633/72.

Pertanto, le persone fisiche e giuridiche, nonché tutti gli enti non commerciali, che **non** agiscono in qualità di soggetti passivi IVA, quando cederanno beni o prestano servizi a comuni, asl, etc., potranno in essere operazioni non rientranti nella disciplina della fatturazione elettronica. Stessa esclusione vale per quelle operazioni che in forza di legge esulano dal campo di applicazione dell'IVA. Tra queste rientrano vanno annoverate le prestazioni rese dalle associazioni di volontariato per effetto dell'esclusione da IVA stabilita dall'art. 8, c. 2, della L. 266/91².

Va precisato che le organizzazioni di volontariato, onlus "di diritto" ai sensi dell'art. 10, c. 8, del D.lgs. 460/97, sono le uniche onlus che non assumono la veste di soggetto passivo IVA in forza del predetto art. 8. Le altre onlus (p.e. le fondazioni ex IPAB), per le attività esercitate a titolo oneroso, sono soggetti passivi IVA ancorché, nella generalità dei casi, fatturino in esenzione IVA ex art.10 del DPR 633/72. Queste ultime rientrano nell'obbligo di fatturazione elettronica come tutti gli altri soggetti passivi IVA.

¹ "Al fine di semplificare il procedimento di fatturazione e registrazione delle operazioni imponibili, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 213, l'emissione, la trasmissione, la conservazione e l'archiviazione delle fatture emesse nei rapporti con le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché con le amministrazioni autonome, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili, deve essere effettuata esclusivamente in forma elettronica, con l'osservanza del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 52, e del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82."

² "Le operazioni effettuate dalle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 3, costituite esclusivamente per fini di solidarietà, non si considerano cessioni di beni né prestazioni di servizi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto..."